

MINE ANTIPERSONA E A GRAPPOLO: STOP AL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI

Sono prima di tutto i bambini le vittime delle mine antipersona e delle cosiddette bombe a grappolo presenti in numerosi Paesi anche molti anni dopo la conclusione dei conflitti che avevano indotto a collocare tali ordigni sul territorio. Ed è per questo che affrontare il tema ha una duplice valenza, morale e civile.

L'Italia, in questi anni, è stata capace di passare dall'essere il maggior Paese produttore ed esportatore di mine, ad uno dei Paesi maggiormente impegnato al mondo nella messa al bando di queste armi. Sul piano internazionale, l'Italia ha firmato e ratificato, con la legge 26 marzo 1999, n. 106, la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione; la Convenzione di Oslo, ratificata dall'Italia con la legge 4 luglio 2011, n. 95, sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e che prevede, inoltre, l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. Sul piano nazionale la legge 29 ottobre 1997, n. 374, approvata prima della stipula della Convenzione di Ottawa, oltre a stabilire divieti che superano anche quelli previsti dalla citata Convenzione, prevede aspre sanzioni penali per i trasgressori.

La legge, approvata definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2017, va inquadrata quindi in linea di continuità sostanziale con i provvedimenti adottati fino ad ora e ha l'obiettivo di estendere il campo di azione e di controllo già compiutamente definito dalle leggi 106/1999 e 95/2011, introducendo il divieto di finanziamento e di sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Gli istituti di credito italiani, a differenza di altri istituti stranieri, non sono coinvolti direttamente in finanziamenti alle produzioni di queste armi ma, pur dotandosi, in alcuni casi, di policy stringenti, non riescono ad assicurare che realtà presenti in alcuni Fondi – non direttamente gestiti – possano effettivamente escludere società coinvolte nella produzione di tali armi, bandite nel nostro Paese, ma prodotte ancora in Paesi terzi. La ratio della legge approvata è proprio questa: evitare che il divieto di produzione di queste armi bandite sul territorio nazionale possa essere aggirato attraverso sofisticati meccanismi finanziari che ne facilitano la produzione nei territori esteri. «È questa una legge – ha sottolineato il relatore Federico Ginato (PD) – che apre scenari nuovi nel campo della cosiddetta finanza sostenibile. Per la prima volta, si disciplinano le modalità con le quali lo Stato e le Autorità di vigilanza possono porre forti limitazioni, in un campo certamente molto specifico, ad una finanza che, in questo caso, si pone, purtroppo, al servizio di un'economia che nega la dignità dell'uomo ... Sono piccoli segnali, che però mi auguro servano ad aprire e ad allargare un dibattito, anche parlamentare, sulle finalità e le modalità di operare del mondo finanziario».

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” AC 4096 – relatore Federico Ginato (PD) – e ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

STOP AL FINANZIAMENTO IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI CLUSTER

La legge vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede **in Italia o all'estero**, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle **mine antipersona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (cluster)**, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

È altresì vietata la ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

I divieti di finanziamento si applicano anche a tutti gli **intermediari finanziari e creditizi** abilitati e alle **fondazioni e fondi pensione**.

Le **società** che svolgono le attività per le quali è previsto il divieto di finanziamento **non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico**.

DEFINIZIONI

Cosa sono gli intermediari abilitati: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

Cosa si intende per finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui – ad esempio – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società le cui attività sono vietate dalla legge, anche tramite società controllate.

Cosa è una “mina antipersona”: mine¹ progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Non sono considerate mine antipersona le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione.

Cosa si intende per “mina”: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

Cosa sono le munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*)²: munizioni convenzionali idonee a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Quali sono gli organismi di vigilanza: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA: ISTRUZIONI ED ELENCO SOCIETÀ NON FINANZIABILI

Gli organismi di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, **dovranno emanare**, di concerto tra loro, **apposite istruzioni** per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti.

Entro lo stesso termine dovranno istituire **l'elenco delle società operanti nei settori relativi alle mine antipersona, alle munizioni e submunizioni *cluster***, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco, e i flussi finanziari delle stesse saranno controllati dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)³, già istituita presso la Banca d'Italia.

¹ Ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

² Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

³ L'UIF, nell'ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione. La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

NESSUN FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI ALLE SOCIETÀ INSERITE NELL'ELENCO

Gli intermediari devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori relativi alle mine antipersona, alle munizioni e submunizioni *cluster*, **escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.**

VERIFICHE DEI DIVIETI

La **Banca d'Italia** può richiedere dati, notizie, atti e documenti **agli intermediari abilitati** e, se necessario, può effettuare **verifiche** presso la sede degli stessi. Gli **organismi di vigilanza** provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a “**controlli specifici di valutazione**” dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti previsti dal provvedimento.

SANZIONI FINO A 1,5 MILIONI DI EURO E CONSEGUENZE INTERDITTIVE PER CHI VIOLA IL DIVIETO DI FINANZIAMENTO

Gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono **puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro**, se la violazione del divieto di finanziamento è compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, escludendo quindi la responsabilità se le medesime persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da 50.000 a 250.000 euro** per le **persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione di direzione degli intermediari abilitati** o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.

In caso di applicazione delle sanzioni amministrative, (sia nei confronti delle persone fisiche, sia di quelle giuridiche), è disposta **la perdita temporanea**, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, **dei requisiti di onorabilità** per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, **per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi** di amministrazione, direzione e controllo **nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.**